

CRITERI PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI DI MERCATO DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Articolo 1 - Finalità e definizioni:

Il presente documento disciplina l'attività di rilevazione dei prezzi di mercato dei prodotti petroliferi di maggior rilievo da parte dell'U.O. "Studi e Statistica" della Camera di Commercio di Sondrio. A tal fine:

- per "prezzi di mercato dei prodotti petroliferi di maggior rilievo" si intendono i prezzi di libero mercato di gasolio per riscaldamento, gasolio agricolo, olio combustibile fluido densità 3/5°, GPL;
- per "ufficio" si intende l'U.O. "Studi e Statistica" della Camera di Commercio di Sondrio.

Articolo 2 – Rilevazione dei prezzi:

La Camera di Commercio di Sondrio provvede, in applicazione delle circolari del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministero delle Attività Produttive) n. 3344/C del 28 luglio 1994 e n. 3373/C del 20 giugno 1995, alla rilevazione dei prezzi di mercato dei prodotti petroliferi di maggior rilievo secondo predeterminate fasce di consumo indicate nel questionario di rilevazione (allegato 1).

Scopo della rilevazione è pervenire alla fissazione per ogni prodotto petrolifero e per le diverse fasce di consumo oggetto della rilevazione, di un prezzo medio, depurato di eventuali sconti alla clientela, ecc., che possa costituire, secondo le norme vigenti, un valore informativo di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico o privato.

Articolo 3 – Periodicità della rilevazione:

La rilevazione ha cadenza quindicinale (ai giorni 15 e 30 di ogni mese).

Articolo 4 – Modalità di rilevazione:

La rilevazione dei prezzi avviene mediante ricevimento diretto dei listini trasmessi dai gestori individuati.

L'ufficio non prende in considerazione indicazioni telefoniche dei gestori sui prezzi praticati, ma solo comunicazioni scritte, trasmesse anche in formato elettronico. Nel caso in cui il listino dovesse rimanere invariato rispetto a quello trasmesso nel periodo precedente i gestori devono comunicarlo per iscritto all'Ente.

I gestori sono invitati a trasmettere il questionario di rilevazione via fax o tramite posta elettronica il giorno stesso della rilevazione (ai giorni 15 e 30 di ogni mese). Non verranno considerati i listini ricevuti dopo il terzo giorno lavorativo da tale data ai fini della rilevazione.

La quotazione provinciale, per ogni tipologia di vendita, è rappresentata dalle medie aritmetiche dei prezzi fatti pervenire dagli operatori ed è considerata valida in presenza di risposta da parte di almeno l'80% dei gestori presi in considerazione; qualora non si raggiunga tale 80%, il listino non sarà pubblicato.

Sono esclusi dal calcolo i dati non omogenei rispetto al generale andamento del mercato e quelli per cui verrà registrato uno scostamento significativo rispetto alla media.

L'ufficio trasmette al Segretario Generale una proposta di "Listino dei prezzi prodotti petroliferi" per l'approvazione prima della pubblicazione (allegato 2).

Articolo 5 – Pubblicazione dei prezzi:

L'ufficio cura la pubblicazione del "Listino dei prezzi prodotti petroliferi" (allegato 3) entro il sesto giorno lavorativo dal giorno a cui la rilevazione si riferisce. La pubblicazione viene fatta ai fornitori tramite fax e/o e-mail e sul sito camerale all'indirizzo www.so.camcom.it nell'area Informazione economica/Prezzi prodotti petroliferi. Viene inoltre inviata apposita comunicazione alla stampa.

L'ufficio cura l'aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicate e individua le forme più opportune di pubblicazione al fine di garantire l'efficacia dell'informazione.

Articolo 6 – Conservazione dei listini:

I listini dei prezzi prodotti petroliferi e i questionari di rilevazione trasmessi dai fornitori sono conservati dalla Camera di Commercio per cinque anni.

Articolo 7 – Revisione dell'elenco delle aziende fornitrici dei prezzi:

L'ufficio opera annualmente la revisione dell'elenco delle aziende fornitrici dei prezzi.

RILEVAZIONE QUINDICINALE DEI PREZZI MEDI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Rilevazione del ...

Medie aritmetiche semplici delle quotazioni segnalate dagli operatori commerciali

prot. N. ... /Stat
Sondrio, ...

GASOLIO PER RISCALDAMENTO	S. IVA	Con IVA
Euro/litro, pag. cons., contenuto zolfo 0,1% - Accisa Euro 0,40321		
fino a Litri 2.000		
da Litri 2.001 a Litri 5.000		
da Litri 5.001 a Litri 10.000		
da Litri 10.001 a Litri 20.000		
oltre Litri 20.001		
differenziale di prezzo per consegne oltre i 1.000 metri s.l.m.		

GASOLIO AGRICOLO	S. IVA	Con IVA
Euro/litro, pag. cons. - Accisa Euro 0,13583		
franco magazzino rivenditore		
franco domicilio consumatore		
differenziale di prezzo per consegne oltre i 1.000 metri s.l.m.		

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO USO INDUSTRIALE	S. IVA	Con IVA
Euro/kg, pag. cons. 3/5 A 50° c, zolfo 1% - Accisa Euro 0,16684		
fino a kg 2.000		
da kg 2.001 a kg 5.000		
da kg 5.001 a kg 10.000		
da kg 10.001 a kg 20.000		
oltre kg 20.001		
differenziale di prezzo per consegne oltre i 1.000 metri s.l.m.		

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO USO CIVILE	S. IVA	Con IVA
Euro/kg, pag. cons. 3/5 A 50° c, zolfo 0,3% - Accisa Euro 0,18984		
fino a kg 2.000		
da kg 2.001 a kg 5.000		
da kg 5.001 a kg 10.000		
da kg 10.001 a kg 20.000		
oltre kg 20.001		
differenziale di prezzo per consegne oltre i 1.000 metri s.l.m.		

GPL	S. IVA	Con IVA
Prezzo al Normal metro cubo (1 atmosfera di pressione a 15° di temperatura) di GPL allo stato gassoso venduto a mezzo di contatore		

GPL	S. IVA	Con IVA
Euro/litro, prezzo sfuso		
consegne da 1.000 Litri in cisterna di proprietà del venditore in uso gratuito		
consegne da 1.000 Litri in cisterna di proprietà dell'utente		
differenziale di prezzo per consegne oltre i 1.000 metri s.l.m.		

GPL IN BOMBOLE	S. IVA	Con IVA
da kg 10 franco magazzino rivenditore		
da kg 15 franco magazzino rivenditore		
da kg 10 franco magazzino consumatore		
da kg 15 franco magazzino consumatore		

ALTRE INFORMAZIONI

Maggiorazioni per pagamenti a 30 gg. Euro/litro

*) Dal 1° gennaio 2008 il contenuto di zolfo del gasolio per riscaldamento scende da 0,2% a 0,1%, come previsto dalla Direttiva 99/32/CE, recepita dal Dpcm 395/2001 e confermata dal D.Lgs. 152/2006.